

TAR Venezia, Sezione I - Sentenza 08/06/2009 n. 1659
d.lgs 163/06 Articoli 64, 85 - Codici 64.1, 85.1

L'art. 1 della legge n. 348/1982, è chiaro nell'individuare, in termini di piena equivalenza, le diverse modalità mediante le quali è consentita la prestazione di una cauzione a favore dello Stato o di altro ente pubblico. Di conseguenza, per espressa previsione di legge, nel nostro ordinamento sono da ritenere del tutto equipollenti la fideiussione bancaria e la polizza fideiussoria emessa da società assicurativa. In virtù di tale previsione, anche nell'ipotesi in cui il bando faccia riferimento ad una sola di tali modalità, il partecipante può utilizzare validamente anche l'altra (cfr. C.d.S., Sez. V, 25.3.2002, n. 1683). Ciò in ragione del fatto che, stante la chiara previsione normativa, le prescrizioni contenute nel bando non possono essere in contrasto con le norme vigenti e debbono, in caso di difformità, essere interpretate come non indicative di una norma inderogabile. La suddetta considerazione consente di superare anche la possibile eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata tempestiva impugnazione da parte della ricorrente della clausola del bando, in quanto è necessario accertare se effettivamente la lesione derivante dal provvedimento impugnato è derivata dalla clausola che ha prescritto determinate modalità di prestazione della cauzione o, diversamente, se la lesione è conseguenza dell'erronea interpretazione che ne ha fatto la commissione di gara. Come costantemente riconosciuto, la norma di cui all'art. 1 della legge n. 348/82, in modo particolare per quel che qui interessa, la lettera c), come sostituita dall'art. 128 del D.lgs. n. 175/95, non richiede di essere recepita dall'amministrazione che ha bandito la gara, in quanto, come già osservato, immediatamente vincolante per le amministrazioni pubbliche, dando luogo ad un inserimento automatico nelle regole che disciplinano il procedimento, riempiendone l'eventuale lacuna, nel caso in cui la legge di gara non abbia previsto espressamente la possibilità di effettuare il deposito cauzionale mediante polizza assicurativa.